

# COMUNE DI URI

## PROVINCIA DI SASSARI



COPIA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° <b>44</b> del Reg.	Art. 9bis della Legge n. 241/1990 - Nomina del titolare del potere
Data <b>12-04-2021</b>	Oggetto: sostitutivo

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore **16:10**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cirroni Lucia	Sindaco	A
Dettori Matteo Emanuele	Vice Sindaco	P
Fiori Antonio Michele	Assessore	P
Russo Andrea	Assessore	P
Doppiu Elena	Assessore	P

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Cristina Contini.

Il Vice Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** e richiamato il Decreto legge n. 5/2012, convertito con modifiche con Legge n. 35/2012, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, con cui il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di modernizzare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione;

**RICHIAMATI** in particolare gli artt. 1, comma 1 del citato Decreto legge n. 5/2012, e 13, comma 1 del decreto Legge n. 83/2012, convertito con modifiche con legge n. 134/2012, che hanno completamente riscritto l'art. 2, commi 8 e 9 della Legge n. 241/1990, introducendo inoltre i commi da 9-bis a 9-quinquies come appresso riportati:

*9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.*

*9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.*

*9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.».*

**RILEVATO** che le disposizioni sopra riportate non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del Decreto legge n. 5/2012;

### **CONSIDERATO CHE:**

- il richiamato art. 1 Decreto legge n. 5/2012 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, che stabilisce l'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni di volta in volta coinvolte;
- le suddette disposizioni sono volte particolarmente a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'Amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile in capo al dirigente e al funzionario responsabile;

**CONSIDERATO** altresì che la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento o, in mancanza di apposite disposizioni, entro

trenta giorni dall'avvio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è a istanza di parte;

**PRESO ATTO CHE:**

- la scelta del legislatore è quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della performance individuale di cui al D.Lgs n. 150/2009 (cd. decreto Brunetta);
- è necessario garantire l'applicazione di tali disposizioni legislative mediante l'assunzione di un apposito atto organizzativo finalizzato a individuare la figura apicale chiamata ad esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti legittimati all'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, inclusi quelli derivanti dall'esercizio del potere di accesso nelle sue diverse connotazioni;

**VALUTATO** che la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”:

- impone in particolare per quanto attiene al tema del presente atto ad ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art. 1, comma 9, lett. d);
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa, imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in considerazione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m della Costituzione (art. 1, comma 15);
- impone altresì a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie, ai fini del rispetto dei termini procedimentali e di pubblicare i risultati del monitoraggio di cui al comma 9, lett. d) sul sito web istituzionale (art. 1, comma 28);
- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);

**DATO ATTO** che in questo Comune, finora, non è mai stato formalmente nominata la figura apicale chiamata ad esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione del procedimento e che, avvalendosi di quanto stabilito dalla normativa (*...Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione*), tale figura è stata individuata nel Segretario comunale;

**RITENUTO** di individuare formalmente, nell'ambito delle figure apicali del Comune, il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi del citato art.2, comma 9 bis della Legge 241/1990;

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 6 del 04.05.2018 di nomina del Segretario comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

**RITENUTO** opportuno, date le contenute dimensioni dell'Ente, non moltiplicare le figure di controllo e garanzia, anche in considerazione del fatto che qualora fosse nominata una figura apicale diversa dal Segretario si avrebbe un potenziale conflitto tra “controllante” e “controllato”, essendo i Responsabili di Area del Comune tutti titolari di poteri gestionali;

**DATO ATTO CHE:**

- il Segretario Comunale è in possesso dei requisiti e capacità adeguati allo svolgimento delle funzioni sopra citate;
- la nomina in oggetto non comporta ulteriori costi a carico del bilancio dell'Ente;
- dall'adozione del presente atto non derivano per l'Ente maggiori spese o minori entrate e pertanto si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

**ATTESA** la necessità di provvedere in merito;

**CON** votazione unanime favorevole;

**DELIBERA**

**DI INDIVIDUARE** il Segretario comunale dell'Ente, Dott.ssa Silvia Cristina Contini, quale organo cui viene attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini da parte del Responsabile dell'Area inadempiente.

**DI PUBBLICARE** il presente provvedimento, oltre che sull'Albo pretorio *online* secondo la tempistica di legge, anche sul sito web istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".







Ai Sensi del D. Lgs. 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 12-04-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to **Dott.ssa Antonella Piredda**

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**IL VICE SINDACO**  
F.to Matteo Emanuele Dettori

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Silvia Cristina Contini

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 comma 1 del D.lgs. 18.8.2000, n.267 e art.32 della Legge 18 giugno 2009 n.69)

**SI ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale di questo comune per quindici giorni consecutivi, dal 14-04-2021 al 29-04-2021, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e dell'art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n.69.

Contestualmente viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

**Uri**, 14-04-2021

N. pubblicazione: 424 del 14-04-2021

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to Dott.ssa Letizia Sanna

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva: **in data** 25-04-2021

Poiché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Silvia Cristina Contini

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**Uri**, 14-04-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Silvia Cristina Contini